DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, SOGGETTI A RISCHI SPECIALI E SUL FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI

Art. 15

Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 12 agosto 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali
Estremi	Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Titolo	I — Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sull-assicurazione-dei-crediti-all-esportazione-soggetti/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it